

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4727

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2000

—————

Disciplina degli alloggi per il personale delle Forze armate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei problemi più sentiti dal personale militare è stato, ed è tutt'ora, quello concernente gli alloggi.

La comunità militare, infatti, è composta sia da scapoli che da famiglie per cui il reperimento di adeguati alloggi riveste estrema importanza per tutti ed è fonte di gravi preoccupazioni e disagi, anche di natura finanziaria.

Il personale militare, come noto, è, tra tutti i dipendenti statali, quello più soggetto a trasferimenti sia in relazione alla necessità di svolgere, durante tutto il servizio, diverse attribuzioni, sia per la mobilità dei reparti operativi.

Attualmente il problema non è stato affrontato in modo del tutto soddisfacente sia a causa della penuria di alloggi, sia per la loro dislocazione sul territorio nazionale, non più rispondente alle attuali necessità, stante il mutamento delle esigenze operative che si è manifestato negli ultimi anni.

A quanto sopra aggiungasi che l'attuale normativa non risponde più alle necessità per la sua vetustà.

È, inoltre, da considerare che le attuali, diverse competenze in materia di alloggi (comandi militari e Istituto autonomo delle case popolari-IACP) producono, inevitabilmente, diverse situazioni normative che spesso si traducono in vere e proprie discriminazioni tra gli appartenenti alle Forze armate. Anche la recente decisione di dismettere, con vendita a prezzi agevolati, gli alloggi gestiti dall'IACP appare certamente una discriminazione all'interno della compagine militare, tanto più evidente se si considera che, in un stesso complesso di alloggi,

possono coesistere alloggi IACP e quelli di proprietà delle Forze armate che non possono essere, attualmente, alienati.

Al fine di assicurare a tutto il personale militare la possibilità di usufruire di alloggi nei luoghi di servizio, assicurando, comunque a tutti un eguale trattamento, è stato predisposto il presente disegno di legge i cui contenuti principali sono:

classificazione degli alloggi secondo la loro natura (rappresentanza, servizio per alti comandi, alloggi collettivi per ufficiali, sottufficiali e truppa, alloggi per personale con famiglia);

individuazione delle competenze per l'assegnazione degli alloggi;

previsione degli oneri a carico degli utenti degli alloggi in concessione, in relazione, anche, al tipo di alloggio concesso;

individuazione delle competenze dell'amministrazione della difesa e degli assegnatari nella gestione degli alloggi;

determinazione del regime amministrativo delle entrate per canoni pagati dagli assegnatari e dei proventi delle dismissioni degli alloggi non più utili per le necessità delle Forze armate;

determinazione dei criteri e della natura delle concessioni degli alloggi;

previsione della partecipazione degli assegnatari alla conduzione degli alloggi assegnati;

istituzione di una speciale indennità a favore di coloro che, pur avendone diritto, non possano ottenere la concessione di un alloggio per indisponibilità degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero degli alloggi da destinare al personale delle Forze armate è determinato, dall'amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di servizio, e gli alloggi sono classificati come segue:

a) alloggi di servizio di rappresentanza per capi di stato maggiore della difesa e delle Forze armate, segretario generale della difesa, comandanti territoriali di grado non inferiore a tenente generale ed equiparati, comandanti delle accademie militari di grado non inferiore a tenente generale ed equiparati;

b) alloggi di servizio per i sottocapi di stato maggiore della difesa e delle Forze armate, ispettori delle grandi unità operative, comandanti di corpo ed equiparati, comandanti di reparti organici, comandanti di gruppi navali, di aeroporti ed equiparati;

c) alloggi collettivi di servizio per ufficiali e sottufficiali;

d) alloggi collettivi di servizio per graduati e militari di truppa;

e) alloggi di servizio per custodi di beni militari;

f) alloggi per il personale con famiglia a carico.

Art. 2

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono concessi a titolo gratuito per tutta la durata dell'incarico ricoperto.

2. Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle spese per consumi elettrici, riscaldamento e smaltimento dei rifiuti. Re-

stano a carico dell'amministrazione le rimanenti spese, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Art. 3.

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sono concessi a titolo oneroso.

2. Agli assegnatari è applicato un canone determinato dal Ministro della difesa.

3. Gli assegnatari sono tenuti altresì al pagamento delle spese per consumi elettrici, sia per l'alloggio che per le parti comuni, di pulizia anche delle parti comuni, per consumi idrici e per la manutenzione ordinaria, secondo le norme dell'articolo 7. Le somme riscosse sono versate in Tesoreria quali proventi reintegrabili.

Art. 4.

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sono concessi a titolo gratuito, con l'obbligo per gli assegnatari di versare all'amministrazione militare un importo forfettario per rimborso di spese generali e di manutenzione, definito, ogni anno con decreto del Ministro della difesa. Le somme riscosse a tale titolo sono versate in Tesoreria quali proventi reintegrabili.

2. Gli alloggi collettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono concessi a titolo totalmente gratuito.

3. Gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), sono assegnati dai comandi dai quali gli assegnatari dipendono, con il trattamento economico previsto per gli alloggi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Art. 5.

1. Gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), sono concessi a titolo oneroso e a tempo determinato.

2. Agli assegnatari è applicato un canone di affitto determinato annualmente dai comandanti territoriali concedenti gli alloggi, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministro della difesa, sentiti gli organi centrali della rappresentanza militare.

3. Le concessioni, di normale durata di quattro anni, possono essere prorogate a richiesta degli interessati anche dopo la cessazione dal servizio, per un periodo da determinare dall'autorità concedente, purché nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario di immobile nell'ambito della provincia di residenza.

4. In caso di proroga, i canoni di cui al comma 2 sono aumentati del 10 per cento per ogni successiva proroga.

5. Le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio occupato e ogni altra spesa inerente l'ordinaria conduzione dell'immobile sono a carico degli assegnatari degli alloggi.

6. Le concessioni di alloggi per famiglia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate con l'osservanza delle norme di cui al comma 4.

Art. 6.

1. Al personale con famiglia a carico, trasferito di autorità e avente diritto a uno degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), cui non possa essere attribuita la concessione dell'alloggio spettante per indisponibilità, è concessa un'indennità di alloggio pari alla differenza fra il canone di concessione e quello medio di mercato per gli alloggi di analoga tipologia abitativa. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del direttore del genio, o incarico equipollente, competente per territorio.

2. La corresponsione dell'indennità è subordinata alla stipula di un regolare contratto di affitto per un alloggio privato.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Al personale usufruente dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo e fruente del trattamento economico di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applicano le riduzioni di cui alla citata legge n. 100 del 1987, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. La gestione di tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 è affidata al Ministero della difesa, che vi provvede a mezzo dei propri organi tecnici territoriali.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i modi di partecipazione degli assegnatari dei vari tipi di alloggi alla gestione degli stessi.

3. Sono a carico del Ministero della difesa le spese di straordinaria amministrazione, di cui ai precedenti articoli.

4. Le spese di ordinaria manutenzione, ritenute necessarie dai competenti organi territoriali del Ministero della difesa, sono a carico del Ministero stesso per il 30 per cento dell'ammontare; il rimanente 70 per cento è ripartito tra i concessionari sulla base dei valori millesimali attribuiti all'unità immobiliare da ciascuno occupata.

5. Il 70 per cento delle somme riscosse a titolo di canone di concessione è versata in Tesoreria con imputazione a proventi riassegnabili, a copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 6. Il restante 30 per cento è imputato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa da istituire, per costituire un fondo speciale da utilizzare a copertura delle spese previste dalla presente legge a carico dell'amministrazione della difesa.

6. Le somme non utilizzate nel corso di un esercizio finanziario sono riassegnate a quello successivo.

7. Eventuali economie realizzate nel corso degli anni possono essere impiegate per l'acquisto o la costruzione di nuovi alloggi che si rendano necessari.

Art. 8.

1. La concessione degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è determinata automaticamente a seguito della rotazione negli incarichi e comandi di cui al medesimo articolo 1.

2. La concessione degli alloggi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, è di competenza dei comandanti degli enti che hanno in carico gli alloggi stessi.

3. La concessione degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, è di competenza dei comandanti territoriali sulla base delle segnalazioni dei comandanti degli enti compresi nella loro giurisdizione territoriale.

Art. 9.

1. Gli alloggi che dovessero risultare non più necessari in relazione alle mutate esigenze militari saranno dismessi dal demanio militare e posti in vendita, con diritto di prelazione da parte del personale militare già assegnatario degli stessi.

2. Il ricavato dalle vendite suddette sarà imputato all'unità previsionale di base del bilancio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 7, comma 5, e destinato alla costruzione di nuovi alloggi militari nelle zone d'interesse.

Art. 10.

1. La presente legge abroga tutte le precedenti disposizioni concernenti la disciplina e la concessione degli alloggi destinati al personale militare.

